



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 14/05/2015

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEI SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI. APPROVAZIONE. ABROGAZIONE DEGLI ART. 27, 28 E 29 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 101 DEL 28.5.1993

L'anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di maggio alle ore 20:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	PISTONI CLAUDIO	X		14	MATOZZA GIUSEPPINA	X	
2	MESINI MATTEO		X	15	DEL SANTE RAFFAELE		X
3	MEGALE GIUSEPPE	X		16	DEL NESO PASQUALE		X
4	GHINELLI PAOLO	X		17	CASELLI LUCA	X	
5	LENZOTTI SERENA	X		18	SEVERI CLAUDIA		X
6	EL BARRAMI NADIA	X		19	LIBERI UGO	X	
7	BONETTINI SUSANNA	X		20	MISIA CRISTIAN	X	
8	PRODI NICOLA	X		21	CORRADO CLAUDIO	X	
9	VENTURELLI GINO	X		22	NIZZOLI CAMILLA	X	
10	CHERSONI ROBERTO		X	23	HULLER ERIO	X	
11	CATUCCI RENZO	X		24	RUTIGLIANO SILVANO	X	
12	ZANOLI ANTONIO	X		25	BARBIERI GIORGIO	X	
13	ROSSI ANTONIO		X				
Presenti: 19				Assenti: 6			

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri
ZANOLI ANTONIO, MATOZZA GIUSEPPINA, CORRADO CLAUDIO .

Sono presenti gli Assessori : SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, PISTONI SONIA, LOMBARDI ANDREA, SCHENETTI GREGORIO, VIVI ANTONELLA

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEI SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI. APPROVAZIONE. ABROGAZIONE DEGLI ART. 27, 28 E 29 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 101 DEL 28.5.1993

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il "Regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione popolare" approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 28.5.1993, quale modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 2/7/2002 ad oggetto "Regolamento disciplinante i referendum in attuazione dell'art. 10 del vigente Statuto comunale: approvazione", e in particolare gli art. 27, 28 e 29 i quali stabiliscono che

- Art. 27
 - "Ai fini della partecipazione dei cittadini associati nell'adozione di singoli atti o in relazione agli indirizzi generali da assumere nei diversi settori di intervento l'Amministrazione comunale promuove l'istituzione di consulte delle associazioni iscritte nell'elenco comunale, di cui all'articolo 6, comma 2, dello Statuto comunale, destinate ad operare, a titolo esemplificativo, nei settori di seguito specificati: sport, economia e lavoro, pubblica istruzione, cultura, ambiente, volontariato e servizi comunali.
 - Le consulte vengono istituite con provvedimento della Giunta comunale, su proposta di almeno tre associazioni operanti nello stesso settore;
- Art. 28
 - Fanno parte delle consulte i presidenti o responsabili delle associazioni o loro delegati, purché non amministratori comunali.
 - Delle consulte possono fare parte, senza diritto di voto, anche cittadini non facenti parte delle associazioni, ma dalle medesime indicati, con riferimento a particolari competenze nei settori di intervento.
 - Il numero dei componenti è variabile in relazione al sostituirsi e al venir meno della volontà di adesione delle associazioni.
 - La deliberazione istitutiva provvede in ordine ai mezzi e alle risorse, nei limiti e sulla base dei principi di conferimento di cui al vigente regolamento disciplinante le forme di contribuzione
 - La prima convocazione della consulta è effettuata dal Sindaco.
 - Le consulte, una volta istituite, eleggono al proprio seno un Presidente, che rappresenta la Consulta nei rapporti con gli organi e gli uffici comunali, e sono tenute a dotarsi di un regolamento interno disciplinante le modalità di funzionamento e di autoconvocazione.
 - Le consulte deliberano a maggioranza di voti, calcolati sulla base del numero di aderenti delle singole associazioni rappresentate.
- Art. 29
 - Il preventivo parere delle consulte è obbligatoriamente richiesto per tutti gli atti consiliari rientranti nelle materie di competenza delle stesse.
 - A tal fine il funzionario responsabile dell'istruttoria è di norma tenuto a comunicare l'oggetto della proposta di deliberazione in tempo utile per l'emissione del parere e comunque almeno un mese prima della data stabilita per l'adozione nonché a garantire adeguata informazione circa il contenuto del provvedimento, su richiesta del Presidente, in apposita seduta da tenersi in data fissata dal funzionario stesso. La richiesta di esame del provvedimento da parte delle consulte deve essere inoltrata al funzionario responsabile entro il termine di sette giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'oggetto della proposta di deliberazione.
 - Nel caso in cui il parere non pervenga nel termine di dieci giorni antecedenti quello fissato per l'adozione, l'Amministrazione provvede indipendentemente dallo stesso, dandone atto nel provvedimento.
 - Oltre a quanto indicato nel comma 2 compete alle Consulte: l'emissione di pareri consultivi richiesti dall'Amministrazione comunale; la formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relativamente alle attività e ai servizi comunali; l'acquisizione degli atti di programmazione comunale e consuntivo, al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni, considerazioni e suggerimenti.
 - Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite le consulte hanno il diritto di assumere informazioni sullo stato degli atti e di intervenire nei procedimenti relativi a materie di loro competenza, in qualità di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
 - I provvedimenti che si discostino dalle proposte, dai pareri e dai rilievi formulati dalle consulte devono essere congruamente motivati.
 - I dirigenti dei settori interessati sono tenuti a fornire alle Consulte tutta l'assistenza delle medesime richieste, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti. Le relative istanze e richieste, anche verbali, dovranno di norma essere evase nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento.

richiamato lo Statuto comunale quale modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2008 e in particolare:

- l'art. 6 (Principio della partecipazione) il quale stabilisce che

1. Il Comune di Sassuolo riconosce il diritto degli interessati, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla amministrazione.
 2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico amministrative del comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto.
 3. Il Comune di Sassuolo rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione;
- art. 7 (Forme associative) il quale stabilisce che
 1. Il Comune di Sassuolo favorisce lo sviluppo e l'attività di tutte le forme associative della propria popolazione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale.
 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro che hanno richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito dei predetti, criteri il comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al consiglio comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dalla amministrazione comunale.

(...)

 4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune di Sassuolo promuove e favorisce le consulte di associazioni con finalità sociali. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

richiamati:

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'Art. 8 comma 1 "I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto".
- la Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3 "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali", in particolare:
 - Art. 2 Obiettivi
 - (...)
 - g) attuare il principio costituzionale (articolo 118) della sussidiarietà che afferma l'importanza dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
 - h) favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, i servizi pubblici, la regolazione del mercato, le infrastrutture;
 - art. 3 *Soggetti titolari del diritto di partecipazione*
 - Hanno diritto di partecipare ai procedimenti partecipativi di cui alla presente legge tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente.
- La Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" come modificata dalle L.R. n. 15 del 30 luglio 2013 e n. 8 del 30 giugno 2014 e in particolare:
 - l'Art. 10 Diritto di partecipazione e di informazione
 - 1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
 - a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
 - b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale.

- **la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”** come modificata dalle L.R. 30 luglio 2013, n. 15/2013 e n. 8/2014 e in particolare:

- l'Art. 7 Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato.

la Delibera di Giunta n. 49/2010 ad oggetto: “Individuazione di nuove norme per la concessione in uso di beni immobili alle associazioni e creazione dell'anagrafe comunale delle associazioni. Atto di indirizzo” con la quale l'organo esecutivo, indicando nella valorizzazione delle forme associative locali la finalità dell'anagrafe, ne ha definito le modalità di gestione;

valutato che, alla luce delle significative mutazioni del quadro normativo e statutario quale sopra delineato, per ragioni di semplificazione, chiarezza e trasparenza, sia opportuno abrogare gli art. 27, 28 e 29 del citato Regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione popolare relativi alla consulta delle associazioni, procedendo all'adozione di distinti regolamenti disciplinanti le consulte di ambiti generali di competenza;

ritenuto opportuno, per LE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEI SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI (SPORT, CULTURA E GIOVANI), adottare il nuovo testo, che ne disciplina ex novo il funzionamento, allegato alla presente;

acquisito il parere della competente Commissione Consiliare Servizi alla persona, espresso nella seduta del 1/4/2015, a seguito delle sedute svoltesi in data 13.2.2015, 27.2.2015 e 13.3.2015;

preso atto che, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 2 della citata Legge Regionale n. 3 del 2010, è stato sentito il parere delle associazioni attive negli ambiti culturale, sportivo e giovanile (incontrate in occasione di altrettanti incontri svoltisi il 16 e il 21 febbraio 2015) le quali hanno fatto pervenire le proprie valutazioni in merito allo schema di “Regolamento per il funzionamento delle consulte comunali dell'associazionismo e delle organizzazioni di volontariato dei servizi culturali e ricreativi” presentato loro nel corso degli incontri;

visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole del Direttore del Settore I “Servizi alla Persona”, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

ritenuto non dovuto il parere del Direttore responsabile del Settore III Programmazione e controllo/Servizio Economico Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

illustra il punto all’o.d.g. l’ass. Pigoni G.;

intervengono:

- il cons. Liberi U. (FI),
- il cons. Rutigliano S. (M5S),
- il cons. Venturelli G. (PD),
- il cons.- Caselli L. (Sassolesi),
- il cons. Barbieri G. (Sassuolo 2020),
- il cons. Bonettini S. (PD),
- l’ass. Pigoni G.;
- il cons. Megale G. (PD),

con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti, essendo entrati durante la discussione i consiglieri Mesini M., Rossi A., Severi C. e Del Sante R., votazione che dà il seguente esito:

- **favorevoli n. 17** – Sindaco, Mesini M., Megale G., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S., Prodi N., Venturelli G., Catucci R., Zanolì A. (PD), Rossi A., Matozza G., Del Sante R. (Lista Pistoni), Huller E., Rutigliano S. (M5S), Barbieri G. (Sassuolo 2020),
- **contrari n. 1** – Liberi U. (FI),
- **astenuti n. 5** – Severi C., Misia C. (FI), Caselli L., Corrado C. e Nizzoli C. (Sassolesi)

DELIBERA

- 1) di approvare il “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEI SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI” (SPORT, CULTURA E GIOVANI) nel testo allegato al presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale (All. “A”);
- 2) di abrogare gli art. 27, 28 e 29 del citato Regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione popolare approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 28.5.1993;
- 3) di dare atto che nessun maggior onere economico grava sul corrente bilancio in conseguenza dell’adozione del presente Regolamento.

ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti, essendo entrati durante la discussione i consiglieri Mesini M., Rossi A., Severi C. e Del Sante R., votazione che dà il seguente esito:

- **favorevoli n. 17** – Sindaco, Mesini M., Megale G., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S., Prodi N., Venturelli G., Catucci R., Zanolì A. (PD), Rossi A., Matozza G., Del Sante R. (Lista Pistoni), Huller E., Rutigliano S. (M5S), Barbieri G. (Sassuolo 2020),
- **contrari n. 1** – Liberi U. (FI),
- **astenuti n. 5** – Severi C., Misia C. (FI), Caselli L., Corrado C. e Nizzoli C. (Sassolesi)

DELIBERA

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 30 del 14/05/2015

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Lenzotti Serena

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente